

razioni». In ogni modo faccio questa osservazione soprattutto per avere un chiarimento da parte del Governo; non faccio proposte concrete non avendo presentato un apposito emendamento, ed anche perchè, come ho già dichiarato, ritengo sufficiente quello che a questo riguardo ha detto ieri il ministro nel suo lucido discorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Rocco.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. All'onorevole Tofani rispondo pregandolo ancora una volta di non insistere nel suo emendamento che proprio non aggiunge nulla di sostanziale. L'emendamento il quale vorrebbe la dichiarazione esplicita da parte dei sindacati che essi si propongono scopi di collaborazione di classe, non aggiungerebbe nulla di sostanziale perchè gli scopi dei sindacati, nel campo dei rapporti collettivi del lavoro, sono stabiliti dalla legge, e nel sistema della legge sono tutte le garanzie necessarie per assicurare che da questo scopo non si esorbiti, per cui, in primo luogo, il divieto dello sciopero e della serrata.

Noi non ci dobbiamo dunque rimettere al buon volere dei sindacati; non è questione di volontà che i sindacati debbano manifestare nello Statuto, è questione di obbligo che la legge impone. In tutto questo sistema è la legge stessa che impone i limiti dell'attività sindacale.

L'obbligo della collaborazione di classe è, nel sistema del disegno di legge, un obbligo *legale*, indipendente dalla volontà dei sindacati. Basti ricordare l'articolo 16 del disegno di legge:

« La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, temperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione ».

Questa è una affermazione ben chiara, è la consacrazione del principio della collaborazione. Il quale principio ricorre, del resto, continuamente nella legge, e si impone, con una serie di disposizioni precise, anche alla eventuale reale volontà dei singoli.

Il parlare della collaborazione di classe come un semplice proposito di azione sindacale, è affermare un concetto superato dalla nuova legislazione. Questa persistenza in idee incompatibili con il nuovo assetto

legale del lavoro mi dimostra che le residue diffidenze che vi sono contro la nuova legislazione dipendono soprattutto dal non avere ben compresa la portata della legge.

Tutte le vecchie discussioni circa la lotta di classe e la collaborazione di classe sono assolutamente superate dalla legge, perchè la legge impone la collaborazione, ed è la legge che in certo modo ed in certi casi permette la lotta di classe.

Vi sono casi in cui la legge stessa permette la lotta, perchè se noi ammettiamo che nel campo del lavoro industriale non sia obbligatoria la giurisdizione della magistratura del lavoro, noi, in questo campo, permettiamo lo sciopero, e permettendo lo sciopero permettiamo la lotta. È la legge adunque la norma regolatrice della condotta dei sindacati e non più la volontà dei singoli.

PRESIDENTE. Onorevole Tofani, insiste nei suoi emendamenti ?

TOFANI. Non insisto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. All'onorevole Cavazzoni dovrei rispondere qualche parola: sono lieto che egli sia soddisfatto delle mie dichiarazioni di ieri. La sostituzione della formula « corporazioni e associazioni corporative » alla formula « associazioni sindacali » non sarebbe opportuna perchè la verità è che ancora alla corporazione non ci si arriva. Questa legge apre la via alla formazione della corporazione integrale, ma non la crea. Essa disciplina ciò che attualmente esiste: il sindacato.

Stiamo sempre anche nel campo della terminologia, sul terreno della realtà attuale, e usiamo le formule, che hanno un significato preciso e ben conosciuto. Il sindacato è il presente, la corporazione è l'avvenire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pavoncelli. Ne ha facoltà.

PAVONCELLI. Desidero esprimere il pensiero degli agricoltori relativamente a questo articolo perchè sia considerato quel riconoscimento che la qualifica di datore di lavoro non permette.

D'altra parte nell'agricoltura, nelle organizzazioni a scopo di assistenza, di tutela e di migliore funzione sociale della terra vi sono anche categorie che non danno del lavoro come per esempio i proprietari che affittano, i piccoli mezzadri ed i coltivatori diretti.

Ed è per questo che mi permetto di segnalare al Governo, perchè, qualora esso lo creda, fossero tenute presenti nella compilazione del regolamento queste speciali categorie che non sono proprio di datori di la-